

COMUNE DI RIOLO TERME

PROVINCIA DI RAVENNA

APPROVATO
CON DELIBERE C.C. N. 139 DEL 20/12/2000 E N. 7 DEL
19/01/2001

**NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E PER LA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI EX ART. 12 DELLA
LEGGE 07.08.1999 N. 241**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 FINALITA'

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1999 n. 241, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione del Patrocinio, di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. La concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali: rispondenza ai fini generali dell'ente locale fissati dalla legge e dallo Statuto; rispondenza ad altri atti di natura programmatica approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 2 SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di enti pubblici, per l'attività che gli stessi esplicano nell'ambito del territorio del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni, imprese ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività nell'ambito del territorio del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività nell'ambito del territorio del Comune.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

CAPO II SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 3 INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI

1. I settori per i quali l'amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

assistenza e sicurezza sociale; attività sportive, ricreative, del tempo libero; cultura, informazione e tutela dei beni monumentali, storici e artistici; scuola ed educazione; sviluppo economico e turistico, giovanile; interventi a favore della condizione giovanile, tutela dei valori e dei beni ambientali.

Per l'erogazione di interventi relativi a Assistenza e Servizi Sociali si applicano le norme contenute nell'apposito Regolamento comunale.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Articolo 4

INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO

1. Per iniziative e manifestazioni, non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e che presentano documentate caratteristiche di urgenza, ma organizzate nel territorio comunale e che rivestono un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune, gli organizzatori possono avanzare richiesta al Comune per l'ottenimento di un finanziamento o beneficio economico. Per l'istruttoria e l'erogazione della eventuale provvidenza si procede ai sensi dell'art. 6 e 7 del presente Regolamento e previo reperimento in Bilancio della necessaria disponibilità.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ogni anno entro il 31 gennaio viene pubblicato apposito avviso per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi per l'anno di riferimento con affissione all'Albo Pretorio, nei locali pubblici e nelle spazi consentiti del Comune.
2. Le domande, sottoscritte in prima persona dal richiedente o dal legale rappresentante dell'ente in carta semplice e preferibilmente su apposito modulo da ritirarsi presso il Settore Servizi Sociali – Scuola – Cultura-Turismo e Sport sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate di norma entro il primo bimestre dell'anno e quindi entro il 28 febbraio.
3. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. Le istanze devono contenere e/o essere corredate, altresì, da adeguata relazione esplicativa nonché del piano finanziario in ordine al programma ed alle caratteristiche dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di uscita, con l'indicazione di eventuali contributi anche di beni e servizi di altri soggetti pubblici e/o privati.

Articolo 6

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Le istanze pervenute sono istruite dal Settore competente per materia che provvede ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.
2. Il Responsabile di Comparto, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dei piani annuali di Settore e/o Assessorato, delle risultanze dell'istruttoria, stabilisce l'importo da assegnare ai soggetti e alle iniziative ammesse e determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse.
3. I contributi sono comunque concessi fino alla concorrenza del 75% della spesa e per un importo non superiore ai 25 milioni.
4. Nessun intervento può essere assegnato dal Settore competente per materia a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.
5. Nella determinazione dirigenziale per l'attribuzione definitiva dei contributi vanno inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con indicazione dei motivi, salvo casi particolari nei quali, dall'inserimento nell'atto dirigenziale delle motivazioni, possa derivare pregiudizio del diritto alla riservatezza.

Articolo 7

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Alla erogazione del contributo si provvede con apposito atto del Responsabile di Comparto a seguito della produzione da parte del beneficiario di apposito conto consuntivo o rendiconto contabile debitamente sottoscritto del programma o iniziativa per la quale è stato ottenuto apposito contributo.
2. Nel caso di presentazione di un rendiconto dal quale risulti un impegno del contributo assegnato in misura inferiore a quanto indicato nella domanda, il relativo contributo sarà adeguato al minore impegno dichiarato.
3. I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.

Articolo 8

BENEFICI DIVERSI

1. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui agli articoli precedenti comprende anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale, nonché servizi di istituto gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

PATROCINIO

1. Il Patrocinio, da parte dell'Amministrazione Comunale, per manifestazioni, iniziative, progetti realizzati da soggetti pubblici e privati, è richiesto dal soggetto organizzatore, con istanza rivolta al Sindaco, ed è concesso dal Sindaco o dall'Assessore competente, di concerto con il Sindaco medesimo.
2. La concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale non comporta l'erogazione di benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni o degli interventi per i quali viene concesso.

3. La concessione di benefici economici deve essere oggetto di esplicita ed analitica richiesta al Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
4. Il Patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede ,alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 10

RAPPORTO CON GLI ASSEGNATARI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra privato, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessuno aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi e/o vantaggi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributo e a seguito degli accertamenti deliberare la revoca del contributo stesso.

Articolo 11

PUBBLICHE INFORMAZIONI

1. Per garantire l'effettiva trasparenza dell'azione amministrativa, retta anche da criteri di pubblicità, ed in ogni caso nel rispetto delle norme regolamentari disciplinanti il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, gli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti o di altri benefici economici sono disponibili in visione presso gli uffici competenti.
2. Un consuntivo per Comparto viene pubblicato annualmente attraverso i mezzi di comunicazione di massa ovvero mediante affissione all'albo pretorio.

Il consuntivo dovrà comprendere i seguenti elementi:

- a) elenco delle associazioni e/o soggetti richiedenti,
- b) elenco dei contributi erogati a ciascun soggetto.